

Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali a Fondapi

art. 90 del CCNL Edili-pmi del 12 novembre 2014

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE CASSE EDILI / EDILCASSE

Premesse

Il CCNL Edili-pmi rinnovato nel 2014 prevede, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Fondapi di un *contributo contrattuale* nella misura ivi prevista a favore dei lavoratori soggetti al Contratto. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 90 del CCNL Edili piccole e medie industrie sottoscritto il 12 novembre 2014.

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL citato hanno inoltre sottoscritto, il 9 marzo 2015, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (**allegato alla presente**).

Modalità di calcolo del contributo contrattuale

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-pmi, con Accordo del 9 marzo 2015, hanno stabilito le seguenti modalità di calcolo del contributo contrattuale:

“Il contributo contrattuale al Fondo Fondapi, decorrente dal 1° gennaio 2015, per i lavoratori operai si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il contributo a Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile da reddito complessivo del lavoratore nel limite di euro € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005). L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-pmi hanno, infine, sottoscritto, il 9 marzo 2015 il **vademecum operativo sul contributo contrattuale, corredato di tabelle contributive ufficiali per operai, impiegati e apprendisti (allegato alla presente)**.

Si riportano di seguito le indicazioni sul funzionamento del contributo contrattuale a favore dei lavoratori soggetti al CCNL sopra richiamato.

Per i lavoratori già associati a Fondapi alla data del 01/01/2015 (per avere sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (**1,10%** a carico azienda, **1,10%** a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è

dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'**1,10%** a proprio carico e quindi quello dell'**1,10%** a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale, per uscita dal CCNL sopra richiamato, e poi torni ad essere soggetto a tale Contratto.

Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Fondapi al 01/01/2015), il versamento del *contributo contrattuale* di cui al CCNL sopra richiamato non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso il Fondo Pensione (tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).

Per i lavoratori non già associati a Fondapi alla data del 01/01/2015, il versamento del *contributo contrattuale*, dovuto ai sensi del CCNL sopra richiamato, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (**iscrizione contrattuale**), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'**1,10%** e quindi quella dell'**1,10%** a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli *aderenti contrattuali* (cioè quelli associati a Fondapi per effetto del solo *contributo contrattuale*), il *contributo contrattuale* è, naturalmente, dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale, per uscita dal CCNL sopra richiamato, e poi torni ad essere soggetto a tale Contratto.

Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Fondapi

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Fondapi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Fondapi al **01/01/2015**) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata "**adesione contrattuale**".

I lavoratori iscritti a Fondapi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Fondapi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: tali lavoratori esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Fondapi, ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione.

La registrazione dell'*adesione contrattuale* da parte di Fondapi si realizza mediante un modello organizzativo e operativo che prevede l'intermediazione delle Casse Edili / Edilcasse con riferimento ai flussi informativi di adesione e ai flussi informativi e finanziari di contribuzione al Fondo medesimo, sulla

base di Standard tecnici, organizzativi e qualitativi di cui all'Accordo del 9 marzo 2015, nella versione tempo per tempo aggiornata. Precisamente, *l'adesione contrattuale* verrà trasmessa dalle Casse Edili / Edilcasse con un flusso informatico di adesione riportante i dati anagrafici degli interessati, e sarà classificata con tipologia di adesione **X = “adesione contrattuale”**, in aggiunta alle altre tipologie già esistenti per Fondapi: C = “esplicita con contribuzione completa”, P = “parziale solo con TFR” e T = “adesione tacita” (si veda tracciato record del flusso di adesione allegato alla presente). Tale modello viene sinteticamente riepilogato nella tabella riportata nel seguito della presente, con riferimento alle attività interessate dalla nuova tipologia di “adesione contrattuale”.

La *contribuzione contrattuale* di cui al CCNL sopra richiamato verrà, anch'essa, trasmessa dalle Casse Edili / Edilcasse con il flusso informatico di contribuzione e sarà riportata nel campo del tracciato record del flusso medesimo che verrà, appunto, dedicato al “*contributo contrattuale*”.

L'informazione relativa al *contributo contrattuale* sarà quindi gestita, nel tracciato di contribuzione, in modo autonomo e indipendente dalle altre fonti contributive in quanto dovrà fornire oggetto di specifica registrazione nel database del Fondo e rendicontazione alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

La destinazione finanziaria del contributo contrattuale

Per i lavoratori già associati a Fondapi per effetto della sottoscrizione del modulo di adesione, il *contributo contrattuale* verrà destinato al comparto di investimento scelto dagli stessi.

I lavoratori associati a Fondapi per effetto dell'adesione contrattuale non hanno la possibilità, in fase di adesione, di scegliere il comparto di investimento a cui destinare il contributo contrattuale previsto dal CCNL sopra richiamato. Le Parti Istitutive hanno quindi previsto che la destinazione finanziaria di tale contributo venga stabilita dal Fondo Pensione.. Il CdA di Fondapi ha deliberato, sulla base di una esigenza teorica attesa di copertura previdenziale integrativa e di permanenza nel Fondo in vista del pensionamento, la seguente destinazione finanziaria iniziale del contributo contrattuale: **comparto GARANZIA** se il lavoratore ha un'età uguale o maggiore a 55 anni, **comparto PRUDENTE** se la sua età è inferiore ai 55 anni.

Gli iscritti al Fondo per effetto dell'adesione contrattuale possono naturalmente modificare il comparto di investimento analogamente a tutti gli altri lavoratori associati, cioè dopo il decorso di almeno un anno dall'iscrizione a Fondapi, tramite l'apposita modulistica di richiesta di variazione comparto (switch). E' opportuno mantenere tale limitazione temporale affinché la posizione individuale risulti almeno minimamente alimentata prima dello switch. Nel caso in cui gli *iscritti contrattuali* trasformino la propria

adesione in adesione esplicita tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo, potranno contestualmente scegliere di variare il comparto di investimento anche se non è decorso l'anno dalla *adesione contrattuale*.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita

Gli iscritti a Fondapi per effetto dell'adesione contrattuale sono naturalmente liberi di aggiungere al contributo contrattuale ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi attivare la contribuzione a proprio carico pari all'**1,10%** della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore **1,10%** a carico del datore di lavoro, e destinare a Fondapi il proprio TFR maturando.

L'esercizio di tali opzioni dovrà opportunamente avvenire tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica di adesione, così da consentire al Fondo la raccolta delle altre informazioni utili relative all'iscritto (comparto di investimento preferito, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.): l'indicazione, sulla modulistica di adesione, di un comparto di investimento diverso da quello attribuito con l'adesione contrattuale, verrà considerata alla stregua di una richiesta di switch. La scelta di incrementare la contribuzione al Fondo comporterà la trasformazione della tipologia di adesione da contrattuale in esplicita. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del flusso di adesione da parte della Cassa Edile / Edilcassa (con *tipologia di adesione* = "C", "P",) e della conseguente validazione dello stesso da parte del Fondo Pensione (si veda tabella riportata nel seguito della presente), ovvero a seguito di caricamento del modulo di adesione.

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà subordinata alla preventiva ricezione, da parte del Fondo Pensione, del modulo di adesione. Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss. Le contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali non saranno quindi accettate dal Fondo Pensione in mancanza dei sopra citati moduli o flussi informativi a giustificazione delle stesse.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)

Nel caso in cui il lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'adesione contrattuale, destini tacitamente a Fondapi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione alla Cassa Edile / Edilcassa e la Cassa Edile / Edilcassa comunicherà l'adesione tacita a Fondapi attraverso il consueto flusso di adesione (con *tipologia di adesione* = "T").

Conseguentemente la Cassa Edile / Edilcassa trasmetterà a Fondapi il flusso contributivo relativo al TFR tacitamente conferito al Fondo.

In occasione della ricezione del primo flusso contributivo di TFR tacitamente conferito a Fondapi, il Fondo, per il tramite del service amm.vo Previnet, modificherà automaticamente l'adesione contrattuale in adesione tacita. In questo caso il comparto di investimento, se PRUDENTE, diventerà il GARANZIA, per assicurare il rispetto dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05.

La ricezione di contribuzioni di TFR tacito ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà subordinata alla preventiva ricezione del flusso di adesione tacita inviato da parte della Cassa Edile / Edilcassa. Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss. Le contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali non saranno quindi accettate dal Fondo Pensione in mancanza di flussi informativi a giustificazione delle stesse.

Adesione contrattuale: rapporto con altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL **Edili-pmi** rinnovato nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tale Contratto. Come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Fondapi, con riferimento a tale Contratto collettivo di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione del CCNL sopra richiamato, infatti, il **contributo contrattuale maturando** non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Fondapi. La **posizione individuale maturata** presso il Fondo Pensione, comprensiva del contributo contrattuale, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Fondapi, scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro ed il sistema delle Casse Edili non dovranno interrogarsi, di volta in volta, sulla destinazione del *contributo contrattuale* maturando mese per mese, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Fondapi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il contributo contrattuale maturando di cui al CCNL sopra richiamato è comunque dovuto a Fondapi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà quindi portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi altri due anni.

Ne deriva che:

- con il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare o con la liquidazione totale della posizione individuale si chiude, momentaneamente, il rapporto dell'iscritto con il Fondo Fondapi;
- tale rapporto tuttavia si riapre con il versamento del *contributo contrattuale* al Fondo Pensione, che, come sopra detto, è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto al CCNL sopra richiamato, anche dopo il trasferimento o la liquidazione totale della posizione individuale (in quest'ultimo caso, quindi, a seguito di nuova assunzione del lavoratore presso un'azienda che applichi il CCNL sopra citato). In tali casi è necessario l'invio da parte della Cassa Edile di un nuovo flusso anagrafico a meno che non si tratti di un trasferimento ad altro fondo in costanza di requisiti. In quest'ultima ipotesi, verrà attivata automaticamente una nuova *adesione contrattuale* per ricevere le contribuzioni contrattuali con competenza successiva a quella del trasferimento in costanza di requisiti. L'afflusso di contributi contrattuali al Fondo Fondapi, con data competenza posteriore a quella di cessazione del rapporto di lavoro (ove prevista), su posizioni individuali liquidate totalmente o trasferite ad altre forme pensionistiche complementari, determina la riapertura della posizione individuale, con nuova decorrenza dell'anzianità contributiva presso il Fondo.
- I contributi aventi data competenza anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, invece, saranno riliquidati in quanto abbinati alla posizione uscita.

Rilevanza della contribuzione al Fondo pensione ai fini della regolarità contributiva

Le Parti Sociali, con la sottoscrizione dell'Accordo del 9 marzo 2015, hanno stabilito che “*la contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili / Edilcasse*”.

Indicazioni operative per aziende e Casse Edili / Edilcasse

Le aziende dichiareranno e verseranno a Casse Edili / Edilcasse, ogni mese, a partire da gennaio 2015, il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti ai quali applicano il CCL Edili-pmi. A tal fine la denuncia contributiva mensile che le aziende trasmettono alle Casse Edili / Edilcasse dovrà riportare l'indicazione del *contributo contrattuale* in modo che sia disponibile alle Casse Edili / Edilcasse in modo autonomo e distinto dalle altre fonti contributive al Fondo Pensione già previste per gli iscritti espliciti o taciti al Fondo (cioè il contributo dell'1,10% della retribuzione a carico del lavoratore, quello dell'1,10% della retribuzione a carico del datore di lavoro e il contributo fonte TFR).



FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA D.M. LAVORO 5.6.2001 – ISCRIZIONE ALBO FONDI PENSIONE N° 116

Le aziende che non utilizzano il sistema delle Casse Edili / Edilcasse (ad esempio perché hanno alle proprie dipendenze solo impiegati), potranno scegliere se ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente, oppure, aprire un canale diretto di trasmissione dati con il Fondo Pensione, secondo le istruzioni pubblicate sul sito www.fondapi.it.

L'ADESIONE CONTRATTUALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI DEL FONDO PENSIONE – SINTESI DELLE ATTIVITÀ

Per esemplificare lo svolgimento dei processi, si assume come mese iniziale nella tabella seguenti quello di gennaio 2015, in cui entra in vigore l'istituto dell'adesione contrattuale prevista nel CCNL **Edili-pmi** rinnovato nel 2014. I mesi di gennaio e febbraio 2015 risentono quindi di tale novità. I processi di seguito descritti con riferimento al mese di marzo 2015 sono invece replicabili con riferimento a tutte le mensilità successive e si possono quindi assumere come processi operativi standard per ogni generico mese n.

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE						
Attività	Evento temporale	e/o scadenza	Soggetto	Attività	Strumento	
1	Gennaio 2015		Lavoratore	<i>Per aderire esplicitamente a Fondapi:</i> sottoscrive il modulo di adesione e ne consegna copia al proprio datore di lavoro e alla propria Cassa Edile di riferimento; <i>Per aderire tacitamente a Fondapi:</i> destina tacitamente a Fondapi il proprio TFR maturando a partire dal 7° mese (compreso) successivo all'assunzione (il che accade quando non sceglie di mantenerlo in azienda entro sei mesi dall'assunzione)	Modulo di adesione o tacito conferimento del TFR (silenzio assenso)	
2	Gennaio 2015		Datore di lavoro	Calcola il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti e, per quelli iscritti a Fondapi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR), anche i contributi aggiuntivi ¹ dovuti al Fondo Pensione secondo la disciplina vigente.	Applicativo elaborazione busta paga	
3	Gennaio 2015		Datore di lavoro	Comunica alla Cassa Edile il tacito conferimento a Fondapi del TFR maturando per i lavoratori che, entro sei mesi dall'assunzione, non abbiano optato per il mantenimento in azienda dello stesso	Protocollo di comunicazione in uso presso la Cassa Edile	
4	Febbraio 2015		Datore di lavoro	Dichiara e versa alla Cassa Edile il contributo contrattuale relativo a gennaio 2015 per tutti i propri dipendenti (anche quelli iscritti a forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi). Per gli iscritti a Fondapi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR), dichiara e versa alla Cassa Edile anche i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale	Denuncia contributiva mensile	

¹ Si tratta del contributo a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro, entrambi pari all'**1,10%** della retribuzione lorda, e/o del contributo di fonte TFR.
Sede Legale: Piazza Cola di Rienzo, 80A - 00192 Roma - C.F. 97151420581 tel. 199.28.00.38 fax 063214994 - www.fondapi.it

			relativi a gennaio 2015, dovuti in base alle Fonti istitutive del Fondo Pensione.	
5	Febbraio 2015 (entro il giorno 10)	Cassa Edile	Invia a Fondapi il flusso elettronico contenente le adesioni esplicite e tacite raccolte in gennaio 2015. Contestualmente trasmette al Fondo i moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti in gennaio 2015.	Flusso informativo di adesione a Fondapi secondo il tracciato previsto dal Fondo Pensione (tipo adesione = - C se adesione esplicita con contribuzione completa; - P se adesione esplicita solo con TFR; - T se adesione tacita)
6	Febbraio 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Previnet	Controlla il flusso informativo relativo alle adesioni e registra le nuove adesioni esplicite e tacite relative a gennaio 2015. Le adesioni esplicite sono soggette a validazione da parte del Fondo, prima della registrazione nel libro soci.	Controlli formali e sostanziali sui flussi informativi di adesione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti
7	Febbraio 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Fondapi	Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle adesioni che vengono quindi registrate nel libro soci.	Processo di validazione delle adesioni esplicite da parte del Fondo

8	Marzo 2015 (entro il 10 del mese)	Cassa Edile	Invia a Fondapi il flusso informativo contenente le adesioni esplicite e tacite raccolte nel mese di febbraio 2015 e le adesioni contrattuali contenute nella denuncia contributiva ricevuta nel mese di febbraio 2015. Contestualmente trasmette al Fondo i moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti nel mese di febbraio 2015.	Flusso informativo di adesione a Fondapi secondo il tracciato previsto dal Fondo Pensione (adesione contrattuale indicata con tipo adesione = "X")
9	Marzo 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Previnet	Controlla il flusso informativo relativo alle adesioni e registra le nuove adesioni esplicite e tacite relative al mese di febbraio 2015. Le adesioni esplicite sono soggette a validazione da parte del Fondo, prima della registrazione nel libro soci. Nel caso in cui le adesioni esplicite o tacite si riferiscano a lavoratori già iscritti contrattualmente al Fondo Pensione, la relativa adesione contrattuale dovrà essere trasformata rispettivamente in adesione esplicita o tacita (variazione a libro soci ²) seguendo le regole di validazione specifiche. Registra quindi le nuove adesioni contrattuali, ad eccezione di quelle relative a lavoratori che risultino già iscritti al Fondo Pensione tramite adesione contrattuale o tramite adesione esplicita o tacita.	Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di adesione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti
10	Marzo 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Fondapi	Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle adesioni che vengono quindi registrate nel libro soci.	Processo di validazione delle adesioni esplicite da parte del Fondo

² Quando l'adesione tacita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita sul comparto Prudente, viene portata al comparto Garanzia, a cui saranno destinate tutte le contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell'interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del comparto di investimento). Quando l'adesione esplicita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita in un comparto diverso da quello indicato nel modulo di adesione, viene portata su quest'ultimo, a cui saranno destinate tutte le contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell'interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del comparto di investimento).

11	Marzo 2015 (entro il giorno 16 del mese)	Cassa Edile	Invia a Fondapi il flusso elettronico con le contribuzioni contrattuali e, per gli iscritti con adesione tacita o esplicita, con le altre contribuzioni dovute secondo la disciplina vigente	Flusso informativo di contribuzione a Fondapi, secondo il tracciato previsto dal Fondo Pensione (la contribuzione contrattuale va riportata nell'ultimo record del flusso di contribuzione = "imp. Contributo contrattuale"
12	Marzo 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di contribuzione	Previnet	Controlla il flusso elettronico relativo alla contribuzione evidenziando le eventuali anomalie e producendo l'ordine di bonifico con relativa causale di versamento, disponibile nell'area riservata alla Cassa edile del sito web www.fondapi.it	Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di contribuzione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti
13	Giorno successivo alla ricezione del flusso di contribuzione	Previnet	Registra nel dbase le contribuzioni contrattuali per tutti gli iscritti (contrattuali, espliciti e taciti) e le altre contribuzioni relative agli iscritti espliciti e taciti. Scarta le eventuali contribuzioni aggiuntive alla contribuzione contrattuale per gli iscritti contrattuali (cioè quegli iscritti che non abbiano trasformato l'adesione contrattuale in adesione esplicita o tacita tramite il modulo di adesione o tramite il tacito conferimento di TFR).	Controlli sostanziali su flussi informativi di contribuzione
14	Marzo 2015 (i contributi devono essere visibili, disponibili e maturi per valuta sul conto di Fondapi entro il penultimo giorno lavorativo del mese)	Cassa Edile	Effettua il bonifico relativo alle contribuzioni sul conto corrente di raccolta di Fondapi secondo l'importo e la causale riportate nell'ordine di bonifico disponibile nell'area riservata del sito web www.fondapi.it	Ordine di bonifico
15	Marzo 2015 (ultimo giorno lavorativo)	Previnet	Riconcilia le contribuzioni affluite sul conto di raccolta con quelle riportate nei flussi informativi trasmessi dalle Casse Edili e predispone i movimenti finanziari per l'investimento delle stesse, secondo le regole impartite dal Fondo.	Sistema informativo di gestione delle posizioni individuali